



Codice Fiscale 80000030181

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità
U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità

MNS AIA 02/2021

OGGETTO: Azienda Agricola Allevi srl di Ferrera Erbognone (PV) – Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Riforma Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ

Visti:

- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001;
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008;
- il Decreto Presidenziale n. 66 del 25/03/2021, di nomina a Responsabile del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità;
- -----
- il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del 5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 “*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’Azienda Agricola Allevi srl rilasciata con atto di Riforma dell’Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i. così come modificata dall’autorizzazione per modifiche non sostanziali MNS AIA n. 07/2019 del 04/07/2019 e MNS AIA 04/20 del 24/07/2020;

Considerato che la Riforma dell’Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018, così come da ultimo modificata dalla MNS AIA 04/20 del 24/07/2020 con cui è stata sostituita la planimetria di riferimento con la Tavola 02 *Revisione febbraio 2020 - versione del 18/05/2020 [Individuazione destinazione d’uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - Modifiche non sostanziali di AIA relative al processo produttivo dei gessi di defecazione]* prevede, tra l’altro, le seguenti operazioni autorizzate per la sezione A (adibita alla calcitazione dei fanghi e/o alla produzione di gessi di defecazione destinati all’utilizzo in agricoltura):

- produzione di fanghi calcitati, stoccati nelle aree **13**;
- produzione di gessi di defecazione, stoccati nelle aree **13**;

- transito in impianto previa verifica analitica dei rifiuti conferiti già condizionati ed aventi all'origine già le caratteristiche per essere usati in agricoltura (scaricati nelle aree 24 coperte, in attesa di ulteriore verifica analitica prima dello spandimento agricolo);
- miscelazione di fanghi con ammendante compostato grezzo (stoccati nelle aree coperte contraddistinte dal n. 25);

Richiamata la nota del 05/11/2020 (PG 68046) con cui la società ha presentato comunicazione per modifiche non sostanziali di AIA consistenti nel cambio di destinazione d'uso di alcune aree impiantistiche della sezione A in particolare nella conversione di alcune aree contrassegnate come "24" e 25" in aree contrassegnate come "13":

- l'area 24 attualmente da 1.200 m² situata sotto tettoia a nord dell'insediamento, diventerà parte integrante dell'area 13 limitrofa, attualmente da 7.600 m²; si avrà quindi un'unica area 13 da 8.800 m²;
- le due aree 25, da 1.600 m² e da 1.200 m², situate sotto tettoia a sud dell'insediamento, diventeranno due aree distinte 13, da 1.600 m² e da 1.200 m²;
- l'area 24 da 1.490 m² e le due aree 13 da 1.490 m² e da 1.020 m², situate sotto tettoia anch'esse a sud dell'insediamento, diventeranno un'unica area contrassegnata con il numero 13, da 4.000 m²;

Vista la relazione istruttoria REP AMBVI n. 213 del 30/03/2021:

➤ da cui si evince che:

le modifiche come dichiarato dalla società, sono dovute a scelte aziendali, gestionali e di mercato che hanno portato tuttavia ad avere delle aree di stoccaggio inutilizzate in quanto, pur essendo previsto in AIA:

- la società non ritira rifiuti già condizionati ed aventi all'origine già le caratteristiche per essere usati in agricoltura, in impianto tutti i fanghi in ingresso sono inviati a igienizzazione e/o produzione di gessi di defecazione;*
 - la società non effettua più miscelazione dei fanghi con ammendante compostato grezzo;*
- *le aree contraddistinte dal n. 13 possono essere adibite allo stoccaggio dei fanghi condizionati pronti per l'utilizzo o dei gessi di defecazione, previa adeguata pulizia dell'area oggetto di deposito;*
 - *lo stoccaggio autorizzato in R13 rimane invariato;*
 - *le aree attualmente 24 e 25 hanno le stesse caratteristiche (pavimentazione impermeabile e coperte) delle aree 13 per cui si ritengono compatibili con la nuova destinazione d'uso;*
 - *la modifica non comporta variazioni della capacità di trattamento dell'impianto né delle operazioni autorizzate;*
 - *la modifica non comporta la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti che necessitino di titolo edilizio;*
 - *non comportano un aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento;*
 - *ai sensi dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e della DGR della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012, le modifiche si configurano come non sostanziali e comportano l'aggiornamento della Tavola allegata all'AIA;*

➤ **con cui si propone**, dal punto di vista tecnico:

- Di autorizzare la società Azienda Agricola Allevi srl al cambio di destinazione d'uso di alcune aree impiantistiche della Sezione A come declinate in premessa e con riferimento alla Tavola 02 - revisione del 04/11/2020 [Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - modifiche non sostanziali di AIA relative alla gestione delle aree di stoccaggio n. 13 - 24 - 25];

- Di disporre che:
 - *L'AIA rilasciata con atto di Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i. venga aggiornata dal presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e venga conservata e letta unitamente alla stessa;*
 - *la Tavola 02 Revisione febbraio 2020 - versione del 18/05/2020 [Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - Modifiche non sostanziali di AIA relative al processo produttivo dei gessi di defecazione] venga sostituita dalla Tavola 02 - revisione del 04/11/2020 [Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - modifiche non sostanziali di AIA relative alla gestione delle aree di stoccaggio n. 13 - 24 - 25];*
 - *qualora dovessero riprendere le attività di ritiro di rifiuti già condizionati ed aventi all'origine già le caratteristiche per essere usati in agricoltura e/o e/o le attività di miscelazione dei fanghi con ammendante compostato grezzo, la società dovrà dovranno presentare comunicazione di modifica di AIA con la nuova disposizione delle aree;*
 - *Rimangono valide, ove non modificate dal presente atto, le condizioni e le prescrizioni dell'AIA Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i.;*
 - *La ditta comunichi l'avvenuta realizzazione delle modifiche;*

DISPONE CHE

- 1) *L'AIA rilasciata con atto di Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i. venga aggiornata dal presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e venga conservata e letta unitamente alla stessa;*
- 2) *la Tavola 02 Revisione febbraio 2020 - versione del 18/05/2020 [Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - Modifiche non sostanziali di AIA relative al processo produttivo dei gessi di defecazione] venga sostituita dalla Tavola 02 - revisione del 04/11/2020 [Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - modifiche non sostanziali di AIA relative alla gestione delle aree di stoccaggio n. 13 - 24 - 25];*
- 3) *qualora dovessero riprendere le attività di ritiro di rifiuti già condizionati ed aventi all'origine già le caratteristiche per essere usati in agricoltura e/o le attività di miscelazione dei fanghi con ammendante compostato grezzo, la società dovrà presentare comunicazione di modifica di AIA con la nuova disposizione delle aree;*
- 4) *Rimangono valide, ove non modificate dal presente atto, le condizioni e le prescrizioni dell'AIA Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i.;*
- 5) *La ditta comunichi l'avvenuta realizzazione delle modifiche;*
- 6) *La Ditta ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi;*
- 7) *Siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;*
- 8) *Il presente provvedimento venga notificato alla Azienda Agricola Allevi srl nella persona del legale rappresentante o di suo delegato;*
- 9) *Copia del presente atto sia trasmessa all'ARPA Dipartimento di Pavia ed al Comune di Ferrera Erbognone (PV), al Comune di Sannazzaro de' Burgondi;*
- 10) *Copia del presente atto venga affissa, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Provincia e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.*

La Dirigente del Settore
Tutela Ambientale, Promozione del Territorio
e Sostenibilità
Anna Betto
dottore agronomo

Documento firmato digitalmente

Ai sensi della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.